Copia Albo

Comune di Sant'Agata di Esaro

Provincia di Cosenza

Determina: N. 184 Data: 30/10/2019	**OGGETTO:** **Concessione permessi ai sensi della Legge n. 104/92 al dipendente a tempo determinato identificato dalla matricola 26.**

L\'anno 2019 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 10 e minuti 40 negli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DELL'AREA A.E.F.

Vista la richiesta assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3785 in data 23 Ottobre 2019, presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola 26, intesa ad usufruire delle disposizioni contenute nella Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i., che detta norme per la regolamentazione dell'assistenza, dell'integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate e dei loro parenti o assistenti ed in particolare nell'art. 33, comma 3, come modificato dall'art. 24 della Legge 04/11/2010, n.183;

Considerato che il citato dipendente ha motivato la suddetta richiesta con la necessità di dover assistere la propria suocera, riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05/02/1992, n. 104 e s.m.i. con verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap stilato dalla competente Centro Medico Legale INPS di Cosenza, in data 19.03.2019;

Preso atto del modulo di domanda di ammissione ai permessi ai sensi della Legge n. 104/92 assunto al protocollo generale dell'Ente n. 23 ottobre 2019, reso dal dipendente di cui sopra sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dal punto 7 della Circolare n. 13 del 06/12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale, con il quale ha dichiarato:

- di prestare assistenza nei confronti della propria suocera, disabile in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, per la quale sono chieste le agevolazioni di cui alla legge n. 104/92 e s.m.i.;

- di essere l'unico lavoratore dipendente ad usufruire dei permessi in oggetto per accudire la propria madre;
- che non prenderà i permessi in caso di ricovero a tempo pieno in strutture pubbliche o priva della propria suocera;
- di essere consapevole che le agevolazioni di cui sopra sono uno strumento di assistenza e pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno – morale oltre che giuridico – a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;
- di essere consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni richieste comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela del disabile;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni;

Considerato che il dipendente ha chiesto l'utilizzo dei permessi ai sensi della Legge 104/92 in modalità a giornate e che comunque verrà rispettato il limite dei tre giorni al mese;

Preso atto che l'art. 24 della Legge 04.11.2010, n. 183 ha apportato modifiche all'art. 33 della Legge n. 104/92, all'art. 42 del D.Lgs. n. 151/2001 ed all'art. 20, comma 1, della Legge n. 53/2000 ed ha stabilito, nello specifico, che il permesso di tre giorni mensili retribuiti per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta:

a) solo ai parenti ed affini entro il 2° grado;
b) fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni di età o sia affetto da patologie invalidanti o sia deceduto o mancante;
c) ad un solo lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona;
d) ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti, previa alternanza, per assistere il figlio, anche adottivo, portatore di handicap; e che si decade dal diritto nel caso in cui venga accertato dal datore di lavoro o dall'INPS il venire meno delle condizioni richieste o la loro sussistenza;

Visto il verbale di visita medica per l'accertamento dell'handicap effettuata il 19.03.2019, stilato dalla competente Commissione Medica Centro Medico Legale INPS di Cosenza, dalle cui risultanze si evince l'entità delle patologie da cui la suocera del dipendente è affetta e per le quali viene riconosciuta *"portatore di handicap in situazione di gravità – non rivedibile"* art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;

Rilevato che lo stesso verbale è definitivo in quanto approvato dall'INPS in data 19.03.2019, ai sensi dell'art. 20 della Legge 03.08.2009, n. 102;

Atteso che i permessi mensili di che trattasi sono coperti da contribuzione previdenziale (circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e D.Lgs. n. 564/1996);

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di poter concedere in via definitiva al sunnominato dipendente i permessi in oggetto;

Visto l'art. 19, comma 6, del C.C.N.L. - Comparto Regioni ed Autonomie Locali personale non dirigente - del 06.07.1995, il quale dispone, tra l'altro, che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 05.02.1992, n. 104, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, per quanto attiene alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 147-bis approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si da atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – n. 13 del 06 Dicembre 2010;

Visto il Decreto Sindacale n. 439 del 02.02.2012, con il quale si assegnavano le Responsabilità degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Per tutto quanto evidenziato in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di prendere atto della richiesta di ammissione alla fruizione dei benefici per l'assistenza ad un familiare in condizione di disabilità grave ai sensi della Legge n. 104/92 e s.m.i., presentata dal dipendente comunale identificato dalla matricola n. 26, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 3785 in data 23 ottobre 2019;

2) di prendere atto del modulo di domanda di ammissione ai permessi ai sensi della Legge n. 104/92 assunto al protocollo generale dell'Ente n. 3785 in data 23 ottobre 2019 reso dal pendente di cui sopra ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di autocertificazione ed in conformità a quanto disposto dal punto 7 della Circolare n. 13 del 06.12.2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Servizio Trattamento Personale;

3) di prendere atto del verbale di visita medica collegiale per l'accertamento dell'handicap effettuata il 10 Aprile 2018, stilato dalla competente Commissione Medica del Centro Medico Legale INPS di Cosenza dalle cui risultanze si evince l'entità delle patologie da cui la madre del dipendente è affetta e per le quali è stata riconosciuta *"portatore di handicap in situazione di gravità – non rivedibile"* art. 3 comma 3 della Legge n. 104/92;

4) di prendere atto che lo stesso verbale di cui sopra è definitivo in quanto approvato dall'INPS in data 19.03.2019_, ai sensi dell'art. 20 della Legge 03.08.2009, n. 102;

5) di autorizzare il dipendente con matricola n. 12, avente rapporto di lavoro a tempo pieno, ad usufruire dei permessi in modalità a giornate e che comunque verrà rispettato il limite dei tre giorni al mese a partire **dal mese di Novembre 2019**;

6) di precisare che il richiedente è tenuto a comunicare con tempestività, non oltre 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni accertate d'ufficio al momento della richiesta o contenute in dichiarazioni sostitutive prodotte dallo stesso, indicando in tal caso gli elementi necessari per il reperimento delle variazioni, ovvero producendo una nuova dichiarazione sostitutiva;

7) di precisare che nelle giornate di fruizione dei permessi al dipendente è corrisposto il trattamento economico per intero;

8) di prendere atto che i suddetti permessi sono coperti da contribuzione previdenziale, come stabilito dalla Circolare INPDAP n. 35 del 10.07.2000 e dal D.Lgs. n. 564/1996;

9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

10) di dare atto che la presente Determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

11) di trasmettere il presente provvedimento al dipendente comunale matricola 26;

Sant'Agata di Esaro, lí 30/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: IANNUZZI Francesco (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo data odierna.

Sant'Agata di Esaro, lí 30/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

N. 485 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune dal per **15** giorni consecutivi.

Sant'Agata di Esaro, lí 30/10/2019

Il Messo Comunale
F.to **Vincenzo PIPERNO**

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

Sant'Agata di Esaro, lí 30/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to **Rag. IANNUZZI Francesco**